

**Ammissione / Non ammissione alla classe successiva  
SCUOLA PRIMARIA**

Il D. Lgs. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per gli alunni che frequentano la scuola primaria stabilendo che l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di **livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione** (art. 3 c.1).

La C.M. n°1865 del 10/10/2017 chiarisce che, l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

Il D. Lgs. 62/2017 (art. 3 c.3.) dispone che solo **in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione**, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta all'**unanimità**.